

## **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI DEI COMITATI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA**

### **60. COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE**

60.1 La Commissione elettorale nazionale è formata da cinque membri eletti dall'Assemblea Nazionale, con mandato quadriennale.

60.2 La Commissione elettorale nazionale ha compiti di supervisione e controllo sulla correttezza dei procedimenti elettorali e della puntualità nell'indizione delle elezioni a tutti i livelli. A tal fine, la Commissione relaziona a cadenza annuale nella seduta ordinaria dell'Assemblea Nazionale della C.R.I.

60.3 La Commissione elettorale nazionale designa al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente e, nelle sue attività, è supportata dal Segretario Generale.

60.4 Ai componenti la Commissione elettorale nazionale non è dovuto compenso di alcun genere, neppure sotto forma di gettone di presenza.

## **CODICE ETICO, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E COLLEGI DISCIPLINARI**

### **19. COLLEGIO DISCIPLINARE NAZIONALE**

19.1 Il Collegio disciplinare nazionale è competente in ordine ai provvedimenti disciplinari sui Presidenti e sui membri dei Consigli Direttivi a tutti i livelli.

19.2 Il Collegio disciplinare nazionale è composto da cinque Soci di comprovata etica associativa, in possesso di adeguate competenze giuridiche, e che non ricoprono cariche statutarie né alcun altro incarico associativo.

19.3 Il Collegio disciplinare nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale con votazione a scrutinio segreto. I suoi componenti durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili né possono candidarsi alle elezioni degli organi statuari dell'Associazione successive al termine del loro mandato.

19.4 In caso di dimissioni di uno o più componenti del Collegio disciplinare nazionale, si procede a surroga con elezione da parte dell'Assemblea Nazionale, nella prima seduta utile. Il nuovo eletto dura in carica quattro anni.

19.5 Il Collegio disciplinare nazionale designa al suo interno un presidente ed un segretario, e stabilisce le proprie modalità di funzionamento.

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RICONOSCIMENTI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA**

### **23. COMMISSIONE ISTRUTTORIA**

23.1 Le proposte di riconoscimento pervenute sono esaminate da un'apposita Commissione istruttoria, nominata dal Presidente Nazionale e composta da:

- a. Presidente Nazionale o suo delegato, che la presiede;
- b. Ispettore Nazionale del Corpo Militare volontario C.R.I. o suo delegato;
- c. Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I. o suo delegato;
- d. tre Volontari eletti dall'Assemblea Nazionale per un mandato quadriennale;
- e. un consulente giuridico;
- f. Segretario Generale o suo delegato, che svolge anche funzioni di segretario della Commissione.